



IL PRESIDENTE

Prot. N. 1892/2019

Catania, 20 novembre 2019

On. Marco Falcone
Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Arch. Salvatore Lizzio
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Dirigenti Capo Servizio – Uffici Genio Civile di Sicilia
LORO SEDI

e,p.c.

Presidenti Ordini degli Ingegneri di Sicilia
LORO SEDI

Oggetto: D.D.G. n. 189/2019 e criticità della piattaforma Sismica-Sicilia.

Il 14 ottobre 2019 si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Catania, l'Assessore regionale on. Marco Falcone ed il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico arch. Salvo Lizzio, per discutere - ancora una volta - alcuni problemi relativi alla applicazione del D.D.G. n. 189/2019 e che, a nostro parere, ravvisano delle criticità.

A conclusione dell'incontro, l'arch. Salvo Lizzio si è riservato di dare una risposta in tempi brevi.

Essendo trascorso più di un mese dall'incontro senza che sia pervenuta la risposta, il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Catania ha ritenuto necessario insistere e reiterare la richiesta, tenuto conto che si tratta di problemi non secondari e che interessano la vasta platea dei professionisti siciliani e di tutti gli attori della filiera delle costruzioni.

A fronte delle nostre richieste formulate per iscritto, con un documento trasmesso l'8 agosto 2019, e nel corso di due riunioni, anche nell'ottica di una serena e responsabile collaborazione istituzionale tra gli ordini professionali e le istituzioni, riteniamo inaccettabile le mancate risposte ufficiali da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico.

Ci auguriamo che la presente richiesta sortisca migliore fortuna della precedente e che l'arch. Salvo Lizzio, definitivamente, risponda in modo chiaro ed argomentato.

Nel corso della richiamata riunione del 14.10 u.s. sono state rappresentate le criticità già evidenziate in un precedente incontro tenuto presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania il 12 luglio u.s. e successivamente formalizzate con il documento trasmesso l'8 agosto 2019.

In data 19 settembre 2019, il D.G. Lizzio ha emanato una nota in cui non vengono riscontrate le nostre osservazioni e richieste ed anzi, in materia di varianti che non erano trattate nell'originario D.D.G. 189/2019, ignora la nostra istanza e dispone in modo contrario. Da qui, la nostra richiesta di un ulteriore incontro che si è concretizzato nella riunione del 14 ottobre 2019.

Si riassumono di seguito i punti trattati e sottoposti all'attenzione del Dirigente regionale arch. Salvo Lizzio.

1. Disallineamento tra il DDG 189, la piattaforma Sismica-Sicilia e la legge 55/2019, c.d. sblocca cantieri.

Al comma 3 dell'art. 94bis del DPR 380/2001 viene chiaramente definita la procedura autorizzativa e la necessità dell'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori limitatamente agli interventi rilevanti.

Al comma 4 viene ribadito che, fermo restando il titolo edilizio, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.

Al comma 5 viene confermato che le Regioni, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, possono istituire controlli anche a campione.

Per quanto sopra richiamato, è evidente che la facoltà di istituire controlli sulla documentazione depositata non può in alcun modo assimilare la procedura di deposito, di cui al comma 4, alla procedura autorizzativa che rimane esclusiva delle "opere rilevanti".

Pertanto, in presenza di opere "non rilevanti", fermo restando il sorteggio del 20% delle pratiche ai sensi del DDL 189/2019, così come previsto dal c. 5 dell'art. 94bis del DPR 380/2001, per essere soggetti a controllo a campione, si chiede di chiarire che i lavori, non essendo soggetti ad "autorizzazione preventiva", possono essere iniziati sotto la responsabilità del committente, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori.

Ugualmente, si chiede di disapplicare la parte del DDG 189/2019 in cui è previsto un ulteriore prelievo di progetti, tra quelli non sorteggiati, per essere sottoposti ad "autorizzazione preventiva" a discrezione del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, atteso che questa fattispecie non è prevista dall'art. 94bis del DPR 380/2001 e si sostanzia in una modifica del medesimo DPR.

2. Precisazioni in merito all'applicazione del comma 1 dell'art 65 e del comma 5 dell'art. 93 del DPR 380/01; ai commi 1 e 4 dell'art. 65 del DPR 380/01, così come modificato ed integrato dalla conversione in legge del decreto sblocca cantiere, si prevede che le opere, *"prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata"* e che *"lo sportello unico, tramite pec, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito"*. Inoltre, secondo il comma 5 dell'art. 93 dello stesso DPR, *"il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65"*.

In considerazione del fatto che tale previsione normativa fa riferimento alla denuncia al SUE, si chiedono chiarimenti in merito anche al fine del funzionamento della stessa piattaforma e all'assolvimento degli obblighi di legge.

3. **Varianti in corso d'opera:** per analogia con la disciplina urbanistica, tra le opere di minore rilevanza rientrano anche le "varianti non sostanziali" degli interventi autorizzati, per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001 ai sensi del c. 2 dell'art. 94bis del medesimo DPR. In considerazione dell'importanza di questo aspetto sulla filiera delle costruzioni, sia private che pubbliche, è opportuno che la Regione individui un elenco di varianti non essenziali - anche non esaustivo - per cui il semplice deposito asseverato consenta la continuità dei lavori. In ogni caso, a prescindere dalla emanazione dell'elenco, sulla piattaforma non è prevista la procedura per le varianti.

A tal proposito giova ricordare che la Regione Toscana, con le linee guida emanate il 17 maggio 2019, ha disciplinato il problema delle varianti non sostanziali in modo ancor più estensivo di quanto da noi richiesto. Si riporta di seguito il paragrafo § 3.5.

"§ 3.5 Elencazione della tipologia di varianti non sostanziali per le quali non è necessario il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r.380/2001.

Ai fini di cui all'articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r.380/2001 si elencano le seguenti tipologie di varianti non sostanziali per le quali non è necessario il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r.380/2001:

- a) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambio della loro tipologia, delle orditure e di massa rispetto al progetto autorizzato;*
- b) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote, purché inferiore al 10 per cento degli interassi o delle quote in generale;*
- c) ogni modifica sostanziale di singoli elementi strutturali la quale che non determini la necessità di una nuova verifica d'insieme della struttura;*
- d) la variante che riguarda le strutture a pareti, quali quelle in cemento armato, muratura o legno, consistenti in piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano e per la quale sia sufficiente una verifica locale dell'intervento;*
- e) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali e per le quali siano necessarie, al più, solo delle verifiche locali;*
- f) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, tamponature;*
- g) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite o interferenti;*
- h) la riduzione dimensionale delle opere previste purché tale modifica non determini la necessità di nuove verifiche o che non abbia influenza determinante sulle opere già eseguite o interferenti.*

Gli elaborati relativi a questa tipologia di varianti possono essere depositati, anche durante la loro esecuzione oppure a seguito della loro esecuzione, ma, comunque, prima del deposito della relazione di cui all'articolo 65, comma 6 del d.p.r.380/2001 (... omissis ...) oppure della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 67, comma 8 bis del d.p.r.380/2001".

4. Miglioramento dell'affidabilità della piattaforma Sismica-Sicilia

5. Predisposizione di un manuale dedicato alla piattaforma Sismica-Sicilia ed attivazione di un servizio di assistenza messo a disposizione dei tecnici

Nel corso del richiamato incontro del 14/10 u.s. è stato consegnato all'arch. Salvo Lizzio un quesito riguardante

"A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE

Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi "rilevanti" ai fini della pubblica incolumità):

1. (... omissis ...)

2. Le nuove costruzioni con tipologie diverse da quelle in muratura ed in cemento armato, NON regolari in altezza, superiori ad una elevazione fuori terra, il cui valore di T1 (vedi punto 7.3.3.2 delle NTC 2018) superi 2,5 TC o TD"

che si allega in copia.

Mi corre obbligo dare atto e ringraziare l'Assessore regionale on. Marco Falcone per la disponibilità e la sensibilità istituzionale mostrata nei riguardi dell'Ordine di Catania tutte le volte che abbiamo ritenuto di doverlo coinvolgere per questa ed altre problematiche di tipo istituzionale.

Distinti saluti

Giuseppe Platania – Presidente O.I. Catania

